

# SI GUIDA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ed. 02/05

### Definizioni

- **Assicurato:** chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.
- **Beneficiari:** gli eredi legittimi e testamentari in parti uguali tra loro.
- **Contraente:** chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.
- **Decorrenza:** data inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.
- **Franchigia:** importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Indennizzo:** la prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
- **Invalidità Permanente:** la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.
- **Periodo di assicurazione:** durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.
- **Polizza:** contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente e l'Assicurato.
- **Premio:** importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Sinistro:** qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.
- **Società:** Arca Assicurazioni S.p.A.

### NORME COMUNI

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie prescelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

#### Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente effettua il pagamento, ferme le successive scadenze. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

#### Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

#### Art. 4 – Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, data da una delle parti, salvo quanto disposto dall'Art 5, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

#### Art. 5 – Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare

direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiari di rifiutare il nuovo premio.

#### **Art. 6 – Variazioni contrattuali**

Eventuali variazioni contrattuali richieste dal Contraente saranno accolte solo se comunicate, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

#### **Art. 7 - Assicurazione per conto altrui**

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

#### **Art. 8 - Variazione o cessazione del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile). Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

#### **Art 9 – Pagamento del premio con addebito sul conto corrente**

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il Contraente è tenuto a concordare con Arca

Assicurazioni la nuova forma di pagamento del premio.

#### **Art. 10 - Registrazione delle comunicazioni**

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro. Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il Contraente consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

#### **Art. 11 - Riservatezza dei dati**

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

#### **Art. 12 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

#### **Art. 13 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Assicurato e/o Contraente)

#### **Art. 14 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## **SEZIONE I - PROTEZIONE PATENTE**

#### **Art. 1 – Oggetto della garanzia**

Le garanzie che seguono vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo condotto dalla persona assicurata, nominalmente identificata in polizza e titolare di patente di categoria A, B ovvero C, qualora la stessa, durante la validità della polizza, commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che prevedano decurtazione di punti dalla propria patente, ovvero la sospensione temporanea del documento di guida a

seguito di incidente stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone.

#### **Esclusioni**

**Le garanzie non sono operanti:**

- 1. Per il pagamento di multe e ammende e sanzioni in genere.**
- 2. Se il provvedimento di sospensione della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall' art. 1 –**

**Oggetto della garanzia - delle presenti Condizioni di polizza.**

3. **Se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante.**
4. **Se il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della Strada) o in stato di ebbrezza (art. 186 Nuovo Codice della Strada) ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste dai suddetti articoli, o di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189, comma 1 del Nuovo Codice della Strada (Comportamento in caso di incidente).**
5. **Se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.**
6. **Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.**
7. **Se il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi in data anteriore a quella di effetto della polizza.**
8. **Nel caso in cui, a seguito di ripetute violazioni che abbiano provocato danni alle persone, la patente venga revocata (art. 222, comma 3 del Nuovo Codice della Strada)**

#### **Art. 2 - Indennità Corso di Recupero**

Arca Assicurazioni, a seguito di perdita parziale dei punti della patente, garantisce un'indennità per la copertura delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido, ai sensi di legge, per recuperare i punti decurtati dalla propria patente quale conseguenza di violazione del Nuovo Codice della Strada. Tale indennità è pari a € 25 per ogni punto di patente perso a seguito di infrazione rilevata durante la copertura assicurativa, fino alla concorrenza di € 475,00 per anno assicurativo, e comunque non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute per effettuare il corso.

#### **Art. 3 - Indennità per azzeramento punti**

Arca Assicurazioni, a seguito di perdita totale dei punti della patente, quale conseguenza di violazione del Nuovo Codice della Strada, garantisce un'indennità per la copertura delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente e per il riottenimento della stessa. Tale indennità è pari a € 50,00 per ogni punto di patente perso a seguito di infrazione rilevata durante la copertura assicurativa,

fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, e comunque non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute per effettuare il corso.

#### **Art. 4 - Diaria giornaliera**

1. Arca Assicurazioni garantisce la corresponsione della diaria giornaliera prevista in polizza, **fino ad un massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo**, a seguito di ritiro temporaneo della patente (sospensione) in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana **che sia conseguenza diretta ed esclusiva di incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone.**  
**La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 5 giorni.**
2. Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese Europeo (esclusa l'Italia) o da un'autorità Turca, per fattispecie analoghe a quelle sopra indicate (incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone) la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza a decorrere esclusivamente dal giorno successivo a quello in cui l'Autorità Italiana notifihi il provvedimento.

#### **Art. 5 - Neopatentati**

**Con riferimento alla prestazione indicata al precedente art. 4 punto 1, qualora l'Assicurato sia in possesso della patente italiana da meno di tre anni (neopatentato), la diaria pattuita in polizza viene ridotta nella misura del 30% salvo il caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia esclusa) o in Turchia nella cui ipotesi vale quanto indicato all'art. 4, punto 2.**

#### **Art. 6 – Estensione territoriale**

- Nell'ipotesi di Indennità corso di recupero (art. 2), Indennità di azzeramento punti (art. 3) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che siano insorti in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- Nell'ipotesi di corresponsione della Diaria (artt. 4 e 5) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa e nell'intera Turchia. Per Europa si intende l'Europa in senso geografico e quindi comprendente i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia

Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

#### **Art 7- Insorgenza e denuncia del sinistro**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato risulta aver violato le norme del Nuovo Codice della Strada che hanno comportato la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, ovvero la sospensione temporanea del documento di guida a seguito di incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone

L'Assicurato deve denunciare, entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica dell'infrazione, il sinistro alla Società, attraverso il Servizio Sinistri, telefonando al **Numero Verde 800-48.43.43** facendo seguire comunicazione scritta. Ai fini di facilitare questo adempimento Arca Assicurazioni ha predisposto il modulo di richiesta indennizzo allegato alla presente.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma del Codice Civile.

#### **Decurtazione punti dalla patente di guida**

L'Assicurato dovrà far pervenire al Servizio Sinistri della Società la notizia di ogni provvedimento a lui notificato che riguardi decurtazione di punti (parziale e/o totale).

**Ai fini della liquidazione del sinistro l'Assicurato è obbligato a consegnare la documentazione attestante la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida (copia comunicazione, da parte**

**del Dipartimento dei trasporti terrestri, della decurtazione dei punti), copia del verbale emesso dalle Autorità competenti e copia della ricevuta di pagamento emessa da un'autoscuola o da altro soggetto autorizzato a norma di legge ad effettuare corsi di aggiornamento per il recupero dei punti della patente.**

#### **Sospensione temporanea della patente**

L'Assicurato deve comunicare immediatamente, e comunque entro 3 (tre) giorni, alla Società la sospensione temporanea della patente di guida, inviando copia del provvedimento emesso dalle Autorità competenti a seguito della rilevazione di incidente stradale. In caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione alla Società.

**E' fatto obbligo all'Assicurato comunicare alla Società, la presentazione di eventuali ricorsi proposti avverso il provvedimento di sospensione della patente.**

Nell'eventualità che l'Assicurato proponga il ricorso avverso il provvedimento di sospensione temporanea della patente e che lo stesso abbia esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del documento di guida.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

#### **Art. 8 – Altre assicurazioni**

Il Contraente/l'Assicurato è tenuto a segnalare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

## **Sezione II - INFORTUNI RISCHI DI LOCOMOZIONE**

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

La Società corrisponde un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato, nominalmente indicato in polizza, subisca un infortunio:

- a) quando si trovi a bordo, in qualità di conducente o trasportato di:
  - autoveicoli adibite ad uso privato;
  - autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li;
  - biciclette e motocicli;
  - motoscafi e imbarcazioni ad uso privato o adibite alla navigazione da diporto;
- b) quando si trovi alla guida di ciclomotori;
- c) quando si trovi a bordo in qualità di trasportato, di mezzi di trasporto pubblici;
- d) quale pedone a seguito di investimento provocato da qualsiasi veicolo o durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'annegamento;
- la folgorazione;
- gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

#### **Art. 2 - Criteri generali di indennizzabilità**

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio stesso. Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

#### **Art. 3 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 4 - Rischio guerra**

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in

uno Stato estero.

#### **Art. 5 - Rischi esclusi**

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

1. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni in vigore;
3. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
4. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
5. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
7. pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;
8. uso del windsurf e delle tavole in genere;
9. uso dei mezzi aerei e subacquei, giostre e mezzi nei parchi di divertimento, sciovie o skilift;
10. movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, conseguenze di guerre (salvo quanto disposto dal precedente art. 4);
11. manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto.

In questo caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto al netto delle imposte.

#### **Art. 7 – Garanzie prestate**

La garanzia infortuni rischi di locomozione è suddivisa nelle coperture Morte da infortunio e Invalidità permanente da infortunio come definite dagli articoli che seguono. La somma assicurata, indicata nel contratto è relativa alle coperture singolarmente considerate.

#### **Art. 8 – Morte**

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata agli eredi legittimi e testamentari in parti uguali.

#### **Art. 9 – Morte presunta**

Se la salma dell'Assicurato non viene trovata, la

Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ..

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

#### **Art. 10 – Cumulo dell'indennità**

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte.

#### **Art. 11 – Invalidità permanente da infortunio**

La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

#### **Art. 12 – Calcolo dell'indennizzo**

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto della franchigia, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento all'allegato 1 della legge sugli infortuni del lavoro n. 1124 del 30/06/65 INAIL (tabella INAIL);
- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto destro varranno per quello sinistro.

#### **Art. 13 – Criteri specifici di indennizzabilità**

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un arto minorato, le percentuali della tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **Art. 14 – Criteri particolari di indennizzabilità**

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella INAIL si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare presidi correttivi.

#### **Art. 15 – Massimo indennizzo per lesioni plurime**

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

#### **Art. 16 – Franchigia sull'invalidità permanente**

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione della seguente franchigia.

Sulla parte di somma assicurata fino a € 35.000,00: se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a indennizzo, se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applica la suddetta franchigia.

#### **Art. 17 – Decesso indipendente dall'infortunio**

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

## **NORME IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato devono:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite il numero verde **800-48.43.43** facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) in caso di sinistro l'Assicurato deve presentare idonea documentazione medica e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari.

#### **Art. 2 - Inadempimento degli obblighi**

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi degli art. 1915 del Codice Civile.

#### **Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

#### **Art. 5 – Altre assicurazioni**

Il Contraente/l'Assicurato è tenuto a segnalare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

#### **Art. 6 – Deferimento di controversie ad un Collegio Medico**

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di valutazione possono essere demandate per accordo scritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 7 – Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO / RICHIESTA INDENNIZZO**

**Da compilare in caso di sinistro relativo alla garanzia PROTEZIONE PATENTE**

N° CONTRATTO
N° SINISTRO (riservato alla Società)

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.  
Servizio Sinistri  
Via San Marco 48- 37138 VERONA

**DATI CONTRAENTE**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Reperibilità    giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_  
                         giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_

**DATI ASSICURATO**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Numero Patente \_\_\_\_\_ Tipo Patente [ ] A    [ ] B    [ ] C

**DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

***DENUNCIA SINISTRO***

Numero verbale \_\_\_\_\_ Data infrazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data notifica verbale \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Autorità che ha rilevato l'infrazione \_\_\_\_\_  
Provvedimento eseguito  
[ ] DECURTAZIONE PUNTI PARZIALE  
[ ] DECURTAZIONE PUNTI TOTALE  
[ ] SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA  
Motivazione del Provvedimento eseguito (allegare copia del verbale di contestazione elevato all'Assicurato) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DOCUMENTI NECESSARI PER INDENNIZZO**  
**(in aggiunta a quelli necessari per la denuncia del sinistro)**

**DECURTAZIONE PUNTI PARZIALE / TOTALE :** copia comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, della decurtazione dei punti, copia della ricevuta di pagamento emessa da Enti pubblici e/o Privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attestante il corso di recupero punti persi / esame di idoneità tecnica per la revisione della patente

**DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA:** Documentazione attestante la riconsegna del documento di guida con evidenza del periodo effettivo di sospensione

**CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:**

C./C. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
Banca \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

**Firma dell'Assicurato** \_\_\_\_\_, **data** \_\_\_\_\_

**MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO****Da compilare in caso di sinistro relativo alla garanzia INFORTUNI RISCHI DI LOCOMOZIONE**

N° CONTRATTO
N° SINISTRO (riservato alla Società)

ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.  
Servizio Sinistri  
Via San Marco 48 - 37138 VERONA

**DATI DELL' ASSICURATO**

Cognome e Nome	Codice Fiscale
Residenza	
Tel.	Professione
Reperibilità: giorni alle ore	dalle ore

**DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

Località in cui è avvenuto il sinistro		
Data	Ora	Autorità intervenute
Descrizione dell'evento		
Danni riportati		
Eventuali altre Assicurazioni: Compagnia		
Agenzia		

**CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:**

C/C n.	intestato a		
Banca	CIN	ABI	CAB

**Firma dell'Assicurato** \_\_\_\_\_, **data** \_\_\_\_\_

# NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'Art.123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175  
ed in conformità alla circolare Isvap 303/1997)

La presente Nota Informativa viene consegnata da **Arca Assicurazioni S.p.A.** a tutti coloro che intendono stipulare il contratto **Si Guida** al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/95. Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni

della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

**Si Guida** Vi garantisce contro i rischi descritti nelle seguenti parti con una o più garanzie da scegliere al momento della conclusione del contratto.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

### La Società:

Arca Assicurazioni s.p.a. è una società del Gruppo Assicurativo Arca, e ha la sua Sede Legale e Sociale in ITALIA, Via San Marco, 48 - 37138 Verona. Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. 18/09/1996).

### Denuncia del sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare ad Arca Assicurazioni il verificarsi di ogni sinistro non appena ciò sia possibile. La denuncia di sinistro deve essere effettuata telefonando al numero verde:

**800 – 48.43.43**

**dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00  
il sabato dalle 9,00 alle 13,00**

ed utilizzando il Modulo Richiesta indennizzo allegato alle Condizioni di Assicurazione. Il modulo spettante alla Compagnia dovrà essere inviato a:

**Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via S. Marco, 48 - 37138 Verona**

### Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@arcassicura.com](mailto:reclami@arcassicura.com)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### Legislazione applicabile al contratto e Foro competente:

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana e il Foro competente è quello del Consumatore (Assicurato e/o Contraente)

### Versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio pattuito per la garanzia della Protezione Patente e per le garanzie prescelte al momento della conclusione del contratto.

Il versamento del premio può avvenire mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente alle singole scadenze previste per il pagamento stesso.

### Durata del contratto e proroga alla scadenza

La durata del contratto viene stabilita concordemente tra le parti al momento della conclusione del contratto. Alla sua naturale scadenza, il contratto si intende prorogato per un anno, in mancanza di disdetta data per iscritto da una delle parti (con

lettera raccomandata) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

### Modifica del premio

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza del contratto.

Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

### Variazioni contrattuali

Eventuali variazioni contrattuali richieste dal Contraente saranno accolte solo se comunicate almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza del contratto.

**Prescrizione** - Tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno.

**Lingua** - Il contratto **Si Guida** è redatto in lingua italiana.

## L'ASSICURAZIONE: LE GARANZIE DI SI GUIDA

Le garanzie acquistabili sottoscrivendo **Si Guida** sono:

- **Protezione Patente**
- **Infortuni rischi di locomozione.**

### 1. GARANZIA BASE: Protezione Patente Sezione I delle Condizioni di Assicurazione

Tre livelli di tutela completano le garanzie della polizza **Si Guida**:

#### a) Indennità Corso di Recupero

Arca Assicurazioni, a seguito di perdita parziale dei punti della patente, garantisce un'indennità per la copertura delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido, ai sensi di legge, per recuperare i punti decurtati dalla propria patente quale conseguenza di violazione del Nuovo Codice della Strada. Tale indennità è pari a € 25 per ogni punto di patente perso durante la copertura assicurativa, fino alla concorrenza di € 475,00 per anno assicurativo, e comunque non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute per effettuare il corso.

*Ad esempio: l'Assicurato, in possesso di 20 punti sulla patente al momento della sottoscrizione della polizza, è alla guida del suo veicolo nel centro urbano, non rispetta un segnale di precedenza e usa fari abbaglianti; viene fermato dalla polizia stradale e gli vengono decurtati 8 punti dalla patente. L'Assicurato decide quindi di intraprendere un corso di recupero presso un'autoscuola, per il quale affronta un costo di € 200. Arca Assicurazioni gli rimborsa € 200, pari a € 25 per gli 8 punti decurtati.*

#### **Attenzione:**

**ai fini della liquidazione del sinistro l'Assicurato è obbligato a consegnare:**

- **la documentazione attestante la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida (copia comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, della decurtazione dei punti);**
- **copia del verbale emesso dalle Autorità competenti;**
- **copia della ricevuta di pagamento emessa da un'autoscuola o da altro soggetto autorizzato a norma di legge ad effettuare corsi di aggiornamento per il recupero dei punti della patente.**

#### b) Indennità per azzeramento punti

Arca Assicurazioni, a seguito di perdita totale dei punti della patente, quale conseguenza di violazione del Nuovo Codice della Strada, garantisce un'indennità per la copertura delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente e per il riottenimento della stessa. Tale indennità è pari a € 50,00 per ogni punto di patente perso durante la

copertura assicurativa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, e comunque non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute per effettuare il corso.

*Ad esempio: l'Assicurato, in possesso di 15 punti sulla patente al momento della sottoscrizione della polizza, è alla guida del suo veicolo lungo una strada urbana alla velocità di 100 km/h ed effettua un sorpasso su un doss; viene fermato dalla polizia stradale e gli viene notificato che, a seguito delle violazioni, gli verranno decurtati tutti i punti dalla patente. Per il riottenimento della patente affronta complessivamente una spesa di € 800. Arca assicurazioni gli rimborsa € 750, pari a € 50 per i 15 punti decurtati.*

#### **Attenzione:**

**ai fini della liquidazione del sinistro l'Assicurato è obbligato a consegnare:**

- **la documentazione attestante la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida (copia comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, della decurtazione dei punti);**
- **copia del verbale emesso dalle Autorità competenti;**
- **copia della ricevuta di pagamento emessa da un'autoscuola o da altro soggetto autorizzato a norma di legge ad effettuare corsi di aggiornamento per il recupero dei punti della patente.**

#### c) Diaria giornaliera

Garantisce la corresponsione della diaria giornaliera prevista in polizza, fino ad un massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo, a seguito di ritiro temporaneo della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva di incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone.

*Ad esempio: l'Assicurato è coinvolto in un grave incidente che causa lesioni fisiche all'altro conducente, a seguito del quale gli viene sospesa la patente per 20 giorni. Arca assicurazioni gli rimborsa € 1.500, pari alla diaria di € 100, scelta dall'assicurato alla sottoscrizione del contratto, per 15 giorni (ai 20 giorni di effettiva sospensione viene infatti applicata una franchigia di 5 giorni).*

#### **ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono operanti:**

1. **Per il pagamento di multe e ammende e sanzioni in genere.**
2. **Se il provvedimento di sospensione della**

patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall' art. 1 – Oggetto della garanzia - delle presenti Condizioni di polizza.

3. Se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante.
4. Se il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della Strada) o in stato di ebbrezza (art. 186 Nuovo Codice della Strada) ovvero gli siano state applicate le

sanzioni previste dai suddetti articoli, o di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189, comma 1 del Nuovo Codice della Strada (Comportamento in caso di incidente).

5. Se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.
6. Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
7. Se il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi in data anteriore a quella di effetto della polizza.
8. Nel caso in cui, a seguito di ripetute violazioni che abbiano provocato danni alle persone, la patente venga revocata (art. 222, comma 3 del Nuovo Codice della Strada)

## **2. GARANZIE AGGIUNTIVE** *Abbinabili alla garanzia base*

### **Infortunati rischi di Locomozione, Sezione II delle Condizioni di Assicurazione**

Fino a € 35.000,00 in caso di morte o invalidità permanente per infortunio subito dall'Assicurato nei seguenti casi:

1. quando si trovi a bordo, in qualità di conducente o trasportato di:
  - a. autoveicoli adibite ad uso privato;
  - b. autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li;
  - c. biciclette e motocicli;
  - d. motoscafi e imbarcazioni ad uso privato o adibite alla navigazione da diporto;
2. quando si trovi alla guida di ciclomotori;
3. quando si trovi a bordo in qualità di trasportato, di mezzi di trasporto pubblici;
4. quale pedone a seguito di investimento provocato da qualsiasi veicolo o durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante.
5. Sono compresi in garanzia anche:
  - a. l'annegamento;
  - b. la folgorazione;
  - c. gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

1. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni in vigore;
3. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
4. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
5. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
7. pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;
8. uso del windsurf e delle tavole in genere;
9. uso dei mezzi aerei e subacquei, giostre e mezzi nei parchi di divertimento, sciovie o skilift;
10. movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
11. conseguenze di guerre a decorrere dal 15° giorno da quando l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero
12. manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace.

## Franchigia

In caso di Invalidità permanente per infortunio, Arca Assicurazioni corrisponde un'indennità calcolata in base al grado di invalidità accertata, secondo i seguenti criteri:

percentuale di invalidità permanente accertata	entità dell'indennizzo
Fino al 49 %	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia al 5%
Pari o superiore al 50%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata

*Ad esempio: l'assicurato viene investito attraversando la strada e, in seguito all'incidente, subisce dei danni che gli provocano un'invalidità del 60%. Arca assicurazioni gli rimborsa € 21.000, pari al 60% della somma assicurata di € 35.000 (in questo caso, infatti, non si applica la franchigia del 5% in quanto la percentuale di invalidità è superiore al 50%).*

## LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

### 1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

**a)** è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione

e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

**b)** è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);

**c)** può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

### 2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

**a)** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

**b)** è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente

collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

**c)** è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione etc).

### 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

**a)** obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

**b)** strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

**c)** facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato.

### 4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

**a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

**b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di

svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) *Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati*

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) *Diritti dell'interessato*

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

a) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, l'interessato può:

- telefonare al seguente numero: 045.8182111
- venire presso la sede della società in Via S.Marco, 48 - 37138 VERONA

7) *Titolare e responsabili del trattamento*

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: [www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com)

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- la sede di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.

